



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 ottobre 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0028 (COD)**

**11198/1/16
REV 1 ADD 1**

**TRANS 297
CODEC 1057
PARLNAT 285**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda
l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per
ferrovia

- Motivazione del Consiglio
- Adottato dal Consiglio del 17 ottobre 2016

I. INTRODUZIONE

1. Il 30 gennaio 2013 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia¹.
2. Tale proposta è stata presentata quale parte del cosiddetto quarto pacchetto ferroviario, insieme ad altre cinque proposte. Per i negoziati, le proposte sono state suddivise in due gruppi, un pilastro tecnico e un pilastro "mercato". La presente proposta fa parte del pilastro "mercato".
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta il 10 luglio 2013. Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere l'8 ottobre 2013.
4. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 26 febbraio 2014.
5. L'8 ottobre 2015 il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" è pervenuto a un accordo (l'"orientamento generale")² sulla proposta relativa ai servizi di trasporto nazionale di passeggeri.
6. Il 19 aprile 2016 è stato raggiunto un accordo con il Parlamento europeo su un testo di compromesso.
7. Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato un accordo politico³ sul testo di compromesso.
8. Tenendo conto dei suddetti accordi e previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 17 ottobre 2016, secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

¹ GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

² Cfr. 12777/15 TRANS 317 CODEC 1308.

³ Cfr. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.

II. OBIETTIVO

9. I principali obiettivi della proposta consistono nel migliorare la qualità dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia nei casi in cui tali servizi sono offerti in qualità di servizio pubblico e nel migliorarne l'efficienza operativa.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A) Aspetti generali

10. Il Consiglio ritiene che le gare d'appalto dovrebbero essere l'opzione preferita per acquistare servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia. Tuttavia, la dimensione, l'organizzazione e molte altre caratteristiche del mercato dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Per conseguire efficacemente gli obiettivi principali della proposta occorre pertanto consentire, in determinati casi e a condizioni specifiche, deroghe al principio della procedura di gara, ossia aggiudicazioni dirette.

B) Altre questioni politiche chiave

11. Il Consiglio ritiene che l'aggiudicazione diretta di un contratto sulla base delle prestazioni della fornitura dei servizi sia giustificata a determinate condizioni in quanto soddisferebbe gli obiettivi della presente proposta con efficacia ed efficienza. Se garantiscono che la trasparenza del processo, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di aggiudicare tali contratti. Questi ultimi dovrebbero definire gli obiettivi in linea con il regolamento e gli indicatori necessari per monitorarli.
12. Vi sono anche altri casi, quali le emergenze, i contratti di valore ridotto o situazioni di transizione fra procedure di aggiudicazione mediante gara, in cui le aggiudicazioni dirette sono appropriate e dovrebbero essere consentite, a condizioni specifiche.

13. Vi sono inoltre autorità competenti che hanno firmato contratti in corso per la fornitura di servizi ferroviari di trasporto di passeggeri per ferrovia con le imprese ferroviarie. È necessario un periodo transitorio ragionevole per garantire la certezza del diritto onde evitare la rottura dei contratti o la necessità di compensazione per la loro risoluzione anticipata.
14. Al fine di garantire una concorrenza leale è necessario un adeguato accesso al materiale rotabile ferroviario per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il materiale rotabile ferroviario sia disponibile sul loro mercato. Nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, dovrebbero essere autorizzate ad adottare misure volte ad agevolare, se del caso, la fornitura di materiale rotabile.

IV. CONCLUSIONE

15. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.
16. Tale compromesso è stato confermato dalla lettera che il presidente della commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha indirizzato al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) il 13 luglio 2016.
17. La posizione del Consiglio tiene pienamente conto della proposta della Commissione e degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Pertanto, il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un importante passo avanti per il miglioramento della qualità e dell'efficienza della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia.